



# COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso - Tel. (0421) 344164-344212 - Fax. (0421) 344490

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2010

Delibera di C.C. n. 6 del 27.04.2010

Aliquota ordinaria (Aree edificabili-Terreni agricoli-Fabbricati ordinari-Pertinenze)	6,0 per mille
Abitazione principale: unità immobiliari appartenenti alle categorie Catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze	6,0 per mille
Detrazione abitazione principale e assimilate	€. 103,30
Abitazioni: a disposizione - locatate - non locatate e relative pertinenze	7,0 per mille
Fabbricati uso commerciali sfitti	7,0 per mille

**SONO ESCLUSE DALL'ICI LE ABITAZIONI PRINCIPALI. RESTANO SOGGETTE AD ICI LE ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 ed A9, CON L'ALIQUOTA DEL 6 PER MILLE E LA DETRAZIONE.**

**SONO ABITAZIONI PRINCIPALI quelle così definite o assimilate dalla legge o dal Regolamento Comunale ICI.**

### SCADENZE PER IL PAGAMENTO

Il pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2010 può essere effettuato in due rate:

- **ACCONTO: ENTRO 16 GIUGNO 2010**, pari al 50% dell'imposta dovuta (calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente);
- **SALDO: DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2010**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- **VERSAMENTO UNICO: entro la scadenza del versamento in acconto (16 GIUGNO 2010);**

### MODALITA' DI PAGAMENTO

**Versamento tramite modello di pagamento unificato (modello F24) : CODICE COMUNE: M163**

- **CODICE TRIBUTO: 3901 - abitazione principale**  
3902 - terreni agricoli  
3903 - aree fabbricabili  
3904 - altri fabbricati

- **Con bollettino di c/c postale n. 88684154 intestato a:**

Intestazione 1° riga EQUITALIA NOMOS SPA

Intestazione 2° riga ZENSON DI PIAVE – TV – ICI

Il versamento dell'ICI per l'anno 2010 deve avvenire con l'arrotondamento, sia per l'acconto che per il saldo, imposto dal comma 166, dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007, ossia con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'importo minimo fino alla concorrenza del quale non vi è obbligo di eseguire il versamento ICI è di €. 12,00, riferito all'ICI annua dovuta, indipendentemente dalla singola rata di versamento.

### DICHIARAZIONE

Dal 18 dicembre 2007, a seguito emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, è stato abolito l'obbligo di presentare la DICHIARAZIONE ICI per tutti i casi certificati in base da atto notarile di compravendita redatto dal 2007 o derivanti da dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate dal 2003.

**PERMANE TUTTAVIA L'OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI MINISTERIALE ENTRO IL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL'ANNO 2009 NEI CASI IN CUI IL COMUNE NON E' COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.**

**LE FATTISPECIE PIU' SIGNIFICATIVE SONO LE SEGUENTI :**

- per i passaggi di proprietà o di rivalutazione delle aree edificabili e/o il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa, in quanto si deve dichiarare il valore venale di comune commercio;
- per gli immobili oggetto di locazione finanziaria;
- per i casi di trasferimento di proprietà di immobili a seguito di riunione di usufrutto;
- gli immobili godono di riduzioni dell'imposta
- gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI

**L'Ufficio Tributi è a disposizione al numero 0421/344164-int. 2 o durante l'orario d'ufficio: MARTEDI' dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,00 e GIOVEDI' dalle 8,30 alle 12,30.**

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1

Dr. Giorgio Ferrari

